



Associazione dei Comuni del Lodigiano



PROVINCIA DI LODI



COMUNE DI CORNEGLIANO
LAUDENSE

martedì **19** settembre 2006

seminario di aggiornamento professionale sul tema:

“APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO IN MATERIA DI
RILASCIO DI CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E DI
AUTENTICAZIONE DI FIRME O DI COPIE – ESENZIONI
DALL’IMPOSTA – RISOLUZIONE CASI PRATICI”

Relatore:

Dr. Donatella SIGNORE



esperto A.N.U.S.C.A.


Sede del seminario CORNEGLIANO LAUDENSE

Municipio Loc. Muzza - Via Lodi, 4



associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe

*Applicazione dell'imposta di bollo in materia di rilascio di
certificazioni anagrafiche e di autenticazione di firme o di copie-
Esenzioni dall'imposta- Risoluzione casi pratici-*



a cura di

Donatella SIGNORE

(RESPONSABILE Ufficio Anagrafe-Atti Migratori - Comune di Bologna)

Lo scopo primario dell'A.N.U.S.C.A., in questi corsi di formazione, è quello di promuovere l'aggiornamento professionale soprattutto per riuscire a garantire un comportamento univoco tra gli operatori dei Servizi Demografici, in questo caso nell'ambito dell'applicazione dell'imposta di bollo.

sede:

via Dei Mille, 35/e-f - 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

tel. +39 051 944641 r.a. - fax +39 051 942733 • INTERNET: www.anusca.it - e-mail segreteria@anusca.it

Con l'univocità dei comportamenti si potrà attuare un rafforzamento, anche sul piano dell'immagine, del processo di modernizzazione in atto nella Pubblica Amministrazione.

E' importante la corretta applicazione dell'imposta di bollo, da parte degli operatori dei servizi demografici, considerando che gli stessi devono districarsi tra diverse norme non sempre collegate fra loro.

Il d.P.R. 642 emanato in attuazione della legge 825/71 relativa alla delega legislativa per la riforma tributaria, **risale al 26 ottobre 1972** ma, ancor oggi, permangono perplessità sulla corretta applicazione dell'imposta. Perplessità che, prima di tutto, forniscono una cattiva immagine della Pubblica Amministrazione e dei nostri servizi in particolare, disagio all'utenza e difficoltà tra gli operatori stessi.

Il pubblico ufficiale spesso deve decidere con prontezza se un determinato atto o documento sia o meno da assoggettare al bollo. Non è sempre facile stabilire se esiste un'esenzione, specie quando si è allo sportello ed il cittadino insiste per ottenere il documento in carta libera.

L'esenzione (esenzione) va comunque sempre giustificata indicando espressamente sul documento l'uso e il corrispondente articolo della tabella (all.B) o la legge speciale di cui si invocano i benefici.

La legge prevede che sia il cittadino ad indicare l'esenzione ma, per la funzionalità del servizio, è opportuno che siano gli stessi addetti a saperlo indirizzare nel modo esatto.

Gli operatori dei servizi demografici stanno diventando dei professionisti sempre più specializzati e certo questo compito, soprattutto se aggiunto a molti altri, è gravoso ma ritengo che la professionalità di un pubblico dipendente richieda anche questo impegno.

Proprio per queste difficoltà è stato predisposto **un nuovo servizio A.N.U.S.C.A.: il bollo on-line con aggiornamenti costanti.**

La necessità del bollo on-line nasce dall'esigenza di verificare in che modo stiano tra loro interagendo due fenomeni che caratterizzano gli anni in cui viviamo: la diffusione di internet e il tentativo di ammodernamento che sta portando avanti la pubblica amministrazione.

A.N.U.S.C.A., tenendo conto del fatto che gli enti locali ed in particolare gli operatori dei Servizi Demografici hanno la necessità di fornire servizi ai cittadini con elevati standard di qualità, ha sviluppato la tematica relativa all'imposta di bollo on-line con l'intento di fornire un utile strumento in grado di cambiare le modalità di erogazione dei servizi al cittadino. Gli operatori dai propri uffici, senza vincolo di tempo e luogo, possono accedere al "bollo on-line", leggere le risoluzioni emanate in materia e gestire il rapporto con il cittadino allo sportello.

Una vera e propria rivoluzione nel rapporto tra gli addetti allo sportello e i suoi clienti.

A.N.U.S.C.A. ha proposto un cambiamento organizzativo che ritengo farà da traino per l'innovazione dell'intera macchina amministrativa comunale con la standardizzazione delle funzioni di front office in materia di imposta di bollo.

In particolare la struttura del servizio on-line reperirà la tematica e fornirà le informazioni richieste, senza che l'operatore anagrafico debba preoccuparsi di sapere quale sia il regime fiscale previsto.

L'aggiornamento costante del sito predisposto dall'A.N.U.S.C.A. consente di ottenere informazioni sempre puntuali sulle quali incentrare il processo di trasformazione della Pubblica Amministrazione che innalzerà fortemente la qualità del servizio erogato.

I vantaggi derivanti dall'uso del bollo on-line sono da ricercare sia nella possibilità di risolvere immediatamente eventuali controversie che nella necessità di evitare conflitti che interessano almeno due fattori il primo che può essere definito "interno" e il secondo "esterno".

Dal punto di vista interno il conflitto o l'incomprensione mette in crisi il "sistema comunale" e l'organizzazione, dal punto di vista esterno è necessario considerare la richiesta da parte degli utenti di una crescita professionale degli operatori.

Due validi motivi per iniziare la consultazione del bollo on-line sul sito A.N.U.S.C.A. da parte degli operatori demografici.

Scopri i vantaggi del bollo on-line, favorisci l'incontro tra professionalità e rapporto con l'utente.

sede:

via Dei Mille, 35/e-f - 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

tel. +39 051 944641 r.a. - fax +39 051 942733 • INTERNET: www.anusca.it - [e-mail segreteria@anusca.it](mailto:segreteria@anusca.it)

Fondamentale è:

- Chiarire i principi dell'imposta
- Adottare un comportamento uniforme
- Offrire al cittadino un servizio chiaro in quanto discendente da precise disposizioni di legge

I tributi si classificano in: **imposte, tasse e contributi.**

L'imposta è una prestazione patrimoniale coattiva, dovuta dal singolo senza alcun riferimento specifico a una determinata attività dell'ente pubblico.

Il soggetto passivo è obbligato al pagamento dell'imposta per il solo fatto che si verifichi nei suoi confronti il presupposto previsto dalla legge.

La tassa è una prestazione patrimoniale coattiva, collegata allo svolgimento di una pubblica attività nei confronti diretti del soggetto passivo, attività che è svolta a seguito di espressa richiesta del singolo e che si concreta nell'emanazione di provvedimenti a carattere amministrativo o giurisdizionale.

Il contributo costituisce una forma di concorso alle spese degli enti pubblici dovuto dal soggetto passivo per il vantaggio che gli proviene da una specifica attività amministrativa dell'ente, che è svolta non su richiesta del singolo, ma nell'interesse generale della collettività.

L'imposta può essere **diretta** o **indiretta**.

Le imposte dirette sono quelle che colpiscono una manifestazione immediata delle ricchezze o in generale della capacità contributiva, quali il patrimonio o il reddito (imposte sui terreni o sui fabbricati).

Le imposte indirette sono quelle che colpiscono manifestazioni mediate, indirette della capacità contributiva, quali il consumo e sono riscosse generalmente con il sistema del registro o del bollo.

Quindi l'imposta di bollo è un'imposta indiretta e il pagamento è dovuto solo in presenza di un atto scritto.

A differenza dell'imposta di successione, che ha come suo oggetto il valore dei beni caduti in successione, a differenza dell'imposta di registro, che ha come suo oggetto un negozio giuridico (es. compravendita), l'imposta di bollo ha come suo oggetto l'atto scritto sulla carta, il negozio giuridico o altro atto civile, commerciale, giudiziale in essa contenuto e come soggetto la persona o le persone che concorrono alla formazione dell'atto o che abbiano interesse a che l'atto sia posto in essere.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo è un tributo che si applica sugli atti, documenti e registri indicati, nel D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972, compresi nella Parte I della Tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella Parte II.

La tariffa è quella dettata dal D. M. 20 agosto 1992; il valore della tariffa fissa è di Euro 14,62.

Quindi, per quanto concerne la tariffa allegato A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, attualmente in vigore, occorre rifarsi al D.M. 20 agosto 1992 (G.U. 21 agosto 1992, n.196).

Relativamente alla tabella allegato B, vedasi il D.P.R. 30 dicembre 1982, n.955 (G.U. 31 dicembre 1982, n.359) e l'art.7, comma 5, legge 29 dicembre 1990, n.405.

In pratica l'imposta di bollo si applica sul supporto cartaceo che contiene detti atti, documenti o registri.

Il contenuto degli articoli compresi del n.1 al n. 21 della Tariffa (Parte I), allegato A sono soggetti al bollo fin dalla loro formazione (origine).

Il funzionario che li emette deve redigerli su carta bollata, oppure apporvi le marche.

Nella generalità dei casi, i certificati anagrafici, l'autenticazione delle copie e delle firme sono soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine.

sede:

via Dei Mille, 35/e-f - 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

tel. +39 051 944641 r.a. - fax +39 051 942733 • INTERNET: www.anusca.it - e-mail segreteria@anusca.it

Il contenuto degli articoli compresi dal n. 22 al 32 della Tariffa (Parte II), allegato A sono soggetti al bollo solo in caso d'uso; detta ipotesi ricorre quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'Ufficio del Registro per la relativa registrazione. In detti casi l'imposta è dovuta nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso.

La legge in commento all'art. 3, prevede tre modi per il pagamento dell'imposta:

- 1) **ordinario**, con l'impiego della carta bollata;
- 2) **straordinario**, con l'apposizione di marche da bollo, visto per bollo e bollo a punzone;
- 3) **virtuale**, all'Ufficio del Registro oppure con versamento in conto corrente postale.

Vi sono casi nei quali il cittadino ha libertà di scelta fra di essi, e casi, nei quali è prescritto l'uso esclusivo di un determinato modo.

La Tariffa dispone, caso per caso, se si può o meno operare tale scelta, e fra quali modi.

Il modo di pagamento più usuale effettuato presso gli uffici comunali è quello **straordinario**, ovvero mediante l'apposizione di marche da bollo che vengono annullate con un timbro da apporre parte su ciascuna marca e parte sul foglio. Per l'annullamento delle marche deve essere usato inchiostro o matita copiativa. E' vietato usare marche usate in precedenza o deteriorate.

Il pagamento in modo **virtuale** si discosta dai due modi di pagamento su indicati, in quanto si effettua mediante il versamento dell'imposta dovuta all'Ufficio del Registro, anziché mediante l'acquisto di carte o marche e costituisce una facilitazione nelle operazioni di pagamento. L'autorizzazione viene concessa dall'Intendente di Finanza, ai sensi del D.M. 7 giugno 1973, art. 1.

E' ammesso il pagamento in modo virtuale per:

- 1) i certificati;
- 2) le copie dichiarate conformi all'originale;
- 3) gli estratti di qualunque atto o documento rilasciato da notai o da altri pubblici ufficiali a ciò autorizzati per legge;
- 4) atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio.

La carta bollata è filigranata e reca impresso il relativo valore.

Il foglio di carta bollata contiene 100 linee per foglio, il foglio è composto da quattro facciate. Per pagina è da intendersi una facciata a cui corrispondono 25 linee. Sulla carta bollata non si può scrivere fuori dai margini né eccedere il numero delle linee in essa tracciate. Nei margini è possibile apporre visti, vidimazioni, numerazione atti.

Nel caso vengono utilizzati tabulati meccanografici l'imposta è dovuta per 100 linee o frazioni di linee effettivamente utilizzate. L'espressione "effettivamente utilizzate" deve intendersi nel senso che il calcolo del tabulato va eseguito con riferimento alle righe di scrittura e non agli spazi in bianco, anche se racchiusi nel testo scritto.

Per copia si intende la riproduzione parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da parte di un pubblico ufficiale.

L'art. 13 prevede che, con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio:

- 1) gli inventari, processi verbali e gli altri atti che sono compiuti in più sedute;
- 2) la ratifica apposta sull'atto cui si riferisce;
- 3) l'accettazione del mandatario apposta sull'atto cui si riferisce;

sede:

- 4) la dichiarazione di conferma e di asseverazione del contenuto di un atto e la dichiarazione di conformità con l'originale;
- 5) l'accettazione della cessione del credito fatta dal debitore;
- 6) la dichiarazione di vedovanza scritta sul certificato di esistenza in vita;
- 7) il certificato di avvenuta iscrizione, trascrizione ed annotazione sui pubblici registri apposto sulla nota relativa e la copia;
- 8) gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri dei rispettivi uffici;
- 9) i pareri, le conclusioni e i decreti apposti sui ricorsi in sede giurisdizionale o amministrativa;
- 10) gli atti d'istruzione delle cause, le relate di notifiche scritte sull'originale e sulla copia;
- 11) l'autenticazione o la legalizzazione delle firme apposte sullo stesso foglio che contiene la firma da autenticare o da legalizzare;
- 12) le certificazioni dei pubblici funzionari apposte sul duplicato;
- 13) gli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti se redatti in un unico contesto.

Il cumulo degli atti, però, non consente di eccedere il numero delle linee o di scrivere fuori dalle medesime e dai margini del foglio: è ammesso comprendere in un solo atto purché sotto la stessa data ed un unico contesto; più domande, più certificazioni o più stipulazioni.

Le disposizione di cui all'art. 10, vieta di utilizzare il medesimo foglio bollato per due o più atti distinti, soggetti a bollo, ma non che più persone, riunite in litisconsorzio, quale quello previsto dalla legge processuale, espongono in unico atto le loro ragioni o domande, quando a tutti sia comune l'interesse ad agire.

I certificati anagrafici rilasciati dall'Ufficiale di Anagrafe d'ordine del Sindaco sono soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine, a meno che non siano previste esenzioni per lo specifico uso al quale tali certificati sono destinati.

I funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici ed i pubblici ufficiali non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione di atti, documenti e registri non in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo.

Tuttavia, detti atti devono essere inviati a cura dell'Ufficio che li ha ricevuti, per la regolarizzazione al competente Ufficio del Registro. La norma non determina l'invalidità degli atti o documenti per il mancato o insufficiente pagamento dell'imposta.

RESPONSABILITA' PER OMESSO PAGAMENTO

Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali soprattasse e pene pecuniarie (art. 22), tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola, poiché può avvenire che alla formazione della carta irregolare di bollo, o all'uso della stessa concorrano più soggetti, si ha l'ipotesi della solidarietà che viene regolata dai seguenti principi:

- 1) al pagamento dell'imposta non assolta, o della parte non assolta, e delle eventuali sanzioni, sono solidalmente obbligati tutti i soggetti che hanno sottoscritto, ricevuto, accettato o negoziato atti o documenti non in regola con il bollo, o che degli stessi facciano uso. Rientrano in tali casi le carte assoggettate ad imposta di bollo sin dall'origine; uso. Rientrano in tali casi le carte assoggettate ad imposta di bollo sin dall'origine;

sede:

2) al pagamento dell'imposta non assolta sono solidalmente obbligati con i soggetti che hanno formato la carta irregolare, i soggetti che ne hanno enunciato il contenuto in altri atti o documenti, o che agli stessi l'hanno allegata.

Il principio generale secondo il quale per le violazioni alla legge del bollo concorrono solidalmente, come già evidenziato, tutti coloro che ricevono, sottoscrivono, accettano o formano una carta irregolare relativamente alla responsabilità dei funzionari dell'Amministrazione Finanziaria si ha una deroga in quanto ai sensi dell'art. 30, **viene ritenuto responsabile esclusivo il funzionario che ha formato l'atto o rilasciato una carta in trasgressione al bollo.**

Si evidenzia quindi un elemento, che deve costituire criterio base fondamentale: tutti i certificati e gli atti che si rilasciano costituiscono base imponibile per l'applicazione del bollo: questa è la regola generale.

La certificazione e gli atti emessi non sono soggetti al bollo unicamente nell'ipotesi in cui siano destinati ad uno degli usi riconosciuti esenti per legge: questa è l'eccezione, che va dimostrata con l'indicazione della norma esonerativa.

ESENZIONI

Le esenzioni dall'imposta di bollo sono quelle previste espressamente da disposizioni di legge e precisamente:

- 1) quelle elencate nella Tabella "Allegato B" al D.P.R. 642/72;
- 2) quelle contenute in specifiche leggi speciali.

Fuori da dette ipotesi vi è sempre l'obbligo da parte del funzionario che emette il certificato o che procede all'autenticazione di firma o di copia, di procedere all'opposizione o annullamento delle marche.

I cittadini nel richiedere qualsiasi certificato, devono indicare l'uso al quale lo stesso è destinato, al fine di evitare evasione all'imposta di bollo di cui sarebbe responsabile, oltre l'interessato anche l'impiegato o il funzionario addetto al servizio, in qualità di pubblico ufficiale.

Appare pertanto, opportuno, in relazione anche alla solidarietà nell'obbligo del pagamento dell'imposta, sancita dall'art. 22 del DPR 642/72, che il pubblico ufficiale, il quale rilascia un documento esente, indichi sullo stesso l'uso cui sia destinato o la norma esentativa.

Non è ammesso in nessun caso il potere discrezionale dei vari uffici, che richiedono le certificazioni o di coloro che li emettono, decidere relativamente all'assoggettamento o meno all'imposta di bollo dell'atto medesimo, così come non potrà il richiedente decidere se il documento va in bollo o meno.

Relativamente ai certificati ed altri atti previsti dalla parte I della Tariffa "Allegato A" ammessa al DPR n. 642/72 che sono soggetti al bollo sin dall'origine, occorre precisare che non è data ai contribuenti la facoltà di applicare marche da bollo successivamente all'emissione degli atti e documenti stessi.

ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI ESENTI DALL'IMPOSTA DI BOLLO IN MODO ASSOLUTO

sede:

(TABELLA – ALLEGATO B)

D.P.R. 642/72 integrata con D.P.R. 955/82

1. Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale.
2. Elenchi e ruoli concernenti l'Ufficio del giudice popolare, la leva militare ed altre prestazioni personali verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, nonché tutte le documentazioni e domande che attengono a tali prestazioni e le relative opposizioni.

Così sostituito dall'art. 28 del d.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.

3. Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare, esclusi gli atti di cui agli articoli 34 e 36 della tariffa e comprese le istanze e denunce di parte dirette a promuovere l'esercizio dell'azione penale e relative certificazioni. Documenti prodotti nei medesimi procedimenti del pubblico ministero e dall'imputato o incolpato.

Così sostituito dall'art. 28 del d.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.

4. Estratti e copie di qualsiasi atto e documento richiesti nell'interesse dello Stato dai pubblici uffici, quando non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 17 del presente decreto.

5. Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunce, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente.

Verbalì, decisioni e relative copie delle commissioni tributarie nonché copie dei ricorsi, delle memorie, delle istanze e degli altri atti del procedimento depositati presso di esse.

Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie ad esclusione dei repertori tenuti dai notai.

Atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione.

Comma così modificato dall'art. 55 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime.

Delegazioni di pagamento e atti di delega di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Così sostituito dall'art. 28 del d.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.

6. Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.

Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l'imposta sul valore aggiunto, l'esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.

sede:

via Dei Mille, 35/e-f - 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

tel. +39 051 944641 r.a. - fax +39 051 942733 • INTERNET: www.anusca.it - e-mail segreteria@anusca.it

Così sostituito dall'art. 28 del d.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.

7. Titoli di debito pubblico, buoni del tesoro, certificati speciali di credito ed alti titoli obbligazionari emessi dallo Stato, nonché le relative quietanze; libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici della società Poste Italiane S.p.A. non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui all'articolo 13, comma 2-*bis*, della tariffa annessa al presente decreto; estratti di conti correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato; buoni fruttiferi ed infruttiferi da chiunque emessi; domande per operazioni comunque relative al debito pubblico e documenti esibiti a corredo delle domande stesse; procure speciali per ritiro di somme iscritte nei libretti postali nominativi di risparmio; polizze e ricevute di pegno rilasciate dai monti di credito su pegno, dai monti o società di soccorso e dalle Casse di risparmio; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente.

Capoverso così modificato prima dell'art. 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ed in seguito dall'art. 3 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 699. Successivamente l'art. 7 della legge 8 maggio 1998, n. 146 ha modificato ulteriormente il presente capoverso.

Comma così modificato dall'art. 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri titoli negoziabili emessi in serie, nonché certificati di tali titoli, qualunque sia il loro emittente, compresi gli atti necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di detti titoli.

Quietanze per il rimborso dei titoli, buoni, azioni e quote di cui ai precedenti commi nonché per il versamento di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive.

Così sostituito dall'art. 28 del d.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.

8. Copie, estratti, certificati, dichiarazioni ed attestazioni di qualsiasi genere rilasciati da autorità, pubblici uffici e ministri di culto nell'interesse di persone non abbienti e domande dirette ad ottenere il rilascio dei medesimi.

Per fruire dell'esenzione di cui al precedente comma è necessario esibire all'ufficio che deve rilasciare l'atto, il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del richiedente nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza relativi documenti.

Quietanze relative ad oblazioni a scopo di beneficenza a condizione che sull'atto risulti tale scopo.

8-bis. Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza.

Articolo aggiunto dall'art. 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

9. Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, ricevute dei contributi nonché atti e documenti relativi alla liquidazione e al pagamento di indennità e rendite concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base a leggi straniere.

sede:

via Dei Mille, 35/e-f - 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

tel. +39 051 944641 r.a. - fax +39 051 942733 • INTERNET: www.anusca.it - e-mail segreteria@anusca.it

Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per la liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di reversibilità, degli assegni e delle indennità di liquidazione e di buonuscita o comunque di cessazione del rapporto di lavoro anche se a carico di stranieri.

Domande e relativa documentazione per l'iscrizione nelle liste di collocamento presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Così sostituito dall'art. 28 del d.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.

10. Certificati concernenti gli accertamenti che le leggi sanitarie demandano agli Uffici sanitari, ai medici, ai veterinari ed alle levatrici, quando tali certificati sono richiesti nell'esclusivo interesse della pubblica igiene e profilassi.

11. Atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo ed in quella materna nonché negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime.

Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze nonché per ottenere l'esonero totale o parziale del pagamento delle tasse scolastiche.

Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso.

Così sostituito dall'art. 28 del d.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.

12. Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla Corte costituzionale.

Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi relativi a controversie:

1. in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari;
2. individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego;
3. in materia di pensioni dirette o di reversibilità;
4. in materia di equo canone delle locazioni degli immobili urbani.

Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti agli Uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro.

Atti e documenti relativi all'esecuzione immobiliare nei procedimenti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma e dei provvedimenti di cui al terzo comma del presente articolo.

Atti e provvedimenti dei procedimenti innanzi al conciliatore, compreso il mandato speciale a farsi rappresentare ed escluse le sentenze.

Così sostituito dall'art. 28 del d.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.

13. Atti della procura della tutela dei minori e degli interdetti, compresi l'inventario, i conti annuali e quello finale, le istanze di autorizzazione ed i relativi provvedimenti, con esclusione degli atti e dei contratti compiuti dal tutore in rappresentanza del minore o dell'interdetto; atti, scritti e documenti relativi al procedimento di adozione speciale e di affidamento, all'assistenza ed alla affiliazione dei minori di cui agli articoli 400 e seguenti del codice civile; atti di riconoscimento di figli naturali da parte di persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 15, d.lgs.lgt. 22 marzo 1945, n. 173.

sede:

via Dei Mille, 35/e-f - 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

tel. +39 051 944641 r.a. - fax +39 051 942733 • INTERNET: www.anusca.it - [e-mail segreteria@anusca.it](mailto:segreteria@anusca.it)

13-bis. Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell'articolo 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti.

Articolo aggiornato dall'art. 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

14. Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti da imposta di bollo; domande per il rilascio di copie ed estratti dei registri di anagrafe e di stato civile; domande e certificati di nascita per il rilascio del certificato del casellario giudiziario.

Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell'atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

15. Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine.

Atti, documenti e registri relativi al movimento di valute a qualsiasi titolo.

Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture proforma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benessere all'esportazione e all'importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi restituibili all'esportazione.

Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonché agli spedizionieri, per spese da sostenere nell'interesse dell'ente o dell'impresa.

Domande di autorizzazione d'importazione ai sensi dell'articolo 115 del Trattato CEE.

Sostituito dall'art. 28 del d.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e successivamente così sostituito dall'art. 37 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

16.Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane, sempre che vengano tra loro scambiati.

Così sostituito dall'art. 28 del d.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.

17. Atti che autorità, pubblici funzionari e ministri di culto sono tenuti a trasmettere all'Ufficio dello stato civile; dichiarazioni e processi verbali trasmessi all'Ufficio dello stato civile per comunicare la nascita o la morte di persone o il rinvenimento di bambini abbandonati.

18. Passaporti e documenti equipollenti; carte di identità e documenti equipollenti.

Atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo dei passaporti:

- a. per gli emigranti, considerati teli ai sensi delle norme sulle emigrazioni, che si recano all'estero a scopo di lavoro e per le loro famiglie;
- b. per gli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrano per prestare servizio militare;
- c. per i ministri del culto e religiosi che siano missionari;
- d. per gli indigenti.

Così sostituito dall'art. 28 del d.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.

sede:

19.Atti costitutivi e modificativi delle società di mutuo soccorso, cooperative e loro consorzi, delle associazioni agrarie di mutua assicurazione e loro federazioni, ed atti di recesso e di ammissione dei soci di tali enti.

20. (Abrogato).

Numero abrogato dall'art. 66 del d.l. 30 agosto 1993, n. 331.

21.Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini suindicati e relative copie.

Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, note di trascrizione ipotecaria, e relative copie.

21-bis. Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonché di prestiti agrari di esercizio di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509. Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, ovvero prestiti da altre disposizioni legislative in materia.

Aggiunto dall'art. 7-bis del d.l. 29 dicembre 1983, n. 746.

22.Atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennità di espropriazione.

23.Testamenti di qualunque forma redatti e schede di testamenti segreti.

24.Biglietti ed abbonamenti per trasporto di persone nonché domande e documenti comunque occorrenti per il rilascio di detti abbonamenti.

Così sostituito dall'art. 28 del d.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.

25.Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi, contratti di locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di soccida di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti; libretti colonici di cui all'art. 2161 del codice civile e documenti consimili concernenti rapporti di lavoro agricolo anche se contenenti l'accettazione dei relativi conti fra le parti.

Così sostituito dall'art. 28 del d.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.

26.Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative ai rapporti di lavoro subordinato.

Così sostituito dall'art. 28 del d.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.

27.Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari, trattati nell'interesse delle dette amministrazioni; conti degli esattori e agenti della riscossione di tributi in genere.

Così sostituito dall'art. 28 del d.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.

sede:

via Dei Mille, 35/e-f - 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

tel. +39 051 944641 r.a. - fax +39 051 942733 • INTERNET: www.anusca.it - e-mail segreteria@anusca.it

27-bis. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Articolo aggiunto dall'art. 17 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successivamente così modificato dall'art. 90, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

27-ter. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.
Articolo aggiunto dall'art. 5 della legge 3 giugno 1999, n. 157.

REGIME FISCALE D.P.R.445/2000

Art. 5

(Rappresentanza legale)

Nel caso le dichiarazioni siano rese ai sensi dell'art. 46 le stesse sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo.

Le dichiarazioni fatte ai sensi dell'art. 47, poiché è prevista l'autenticazione della firma, sono assoggettate all'imposta di bollo, salvo che non sia richiesto per uno degli usi previsti dalla Tabella - Allegato B - annessa al DPR 642/72.

Nelle ipotesi dell'art. 45, poiché non si è in presenza di formale autenticazione di firma non è dovuta alcuna imposta di bollo.

Art. 18

(Copie autentiche).

Le copie autentiche possono essere validamente presentate al posto degli originali quando siano in regola con le disposizioni fiscali vigenti, che prevedono il loro assoggettamento all'imposta di bollo fin dall'origine, ossia contestualmente all'operazione di autentica.

Salvo che l'uso per cui sono richieste non sia ricompreso in uno degli usi previsti dalla Tabella - Allegato B - annessa al DPR 642/72.

Art. 21

(Autenticazione della sottoscrizione)

E' soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, salvo non sia espressamente prevista la esenzione per l'uso particolare cui è destinato l'atto.

Art. 30

(Legalizzazione di firma)

Deve essere fatta su foglio bollato oppure sul foglio non bollato, ove sarà apposta una marca da bollo: non è dovuta alcuna tassa sulla concessione governativa.

sede:

Art. 33

(Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero)

La legalizzazione deve essere fatta su foglio bollato oppure deve essere apposta sul foglio non bollato una marca da bollo.

Non è possibile l'uso di marche da bollo fuori del territorio nazionale, le rappresentanze consolari dovranno applicare sull'atto da legalizzare apposita stampigliatura ove viene indicato che l'atto deve essere regolarizzato.

Detta regolarizzazione verrà effettuata al momento della presentazione dell'atto ad un ufficio pubblico, mediante apposizione del timbro sulla marca da bollo.

Anche in tale caso non è dovuta alcuna tassa ulteriore.

Art. 34

(Legalizzazione di fotografie)

La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo.

Art. 40

(Certificati contestuali)

I certificati contestuali sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo per ogni foglio di quattro facciate, indipendentemente dal numero di certificazioni riportate.

L'esenzione è prevista solo nel caso l'uso ricada nelle ipotesi previste dalla Tabella - Allegato B - del DPR 642/72.

Occorre ricordare che non è consentito al cittadino apporre da sé la marca da bollo su un certificato emesso in carta libera.

Non è riconducibile all'ipotesi di contestualità, prevista dall'articolo in commento, l'autentica di foto. Infatti il suddetto articolo prende in considerazione quell'insieme di certificazioni inerenti fatti, stati e qualità personali da rilasciarsi da una stessa unità organizzativa. L'autentica di foto non costituisce certificazione (Ministero Interno - 4 dicembre 1996 - n. 09607180/15100/292).

Art. 43

(Accertamenti d'ufficio)

Trattandosi di certificati scambiati tra pubbliche amministrazioni gli stessi sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella - Allegato B.

sede:

via Dei Mille, 35/e-f - 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

tel. +39 051 944641 r.a. - fax +39 051 942733 • INTERNET: www.anusca.it - e-mail segreteria@anusca.it

Art. 45

(Documentazione mediante esibizione).

L'ipotesi prevista dal suindicato articolo, non prevede l'autenticazione della firma e quindi non è dovuta alcuna imposta di bollo.

Art. 46

(Dichiarazione sostitutiva di certificazione).

A seguito delle modifiche apportate , relativamente all'abolizione dell'autenticazione della firma (che era soggetta in via generale all'imposta di bollo), permane, come previsto dall'art. 14, comma 2 della Tabella - Allegato B - annessa al DPR 642/72, l'esecuzione dall'imposta di bollo o da diritti.

Art. 47

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 14, comma 2 della Tabella - Allegato B - annessa al D.P.R. 642/72.

L'imposta di bollo invece si applica alle autenticazioni della firma apposta in calce alle dichiarazioni (art. 21 D.P.R. in commento), qualunque sia il numero delle dichiarazioni.

E' prevista l'esenzione anche dell'autenticazione quando il documento debba essere presentato per uno degli usi per i quali è prevista l'esenzione (articoli compresi nella Tabella - Allegato B - annesso al DPR 642/72).

DIRITTI DI SEGRETERIA

sede:

via Dei Mille, 35/e-f - 40024 Castel San Pietro Terme (BO)
tel. +39 051 944641 r.a. - fax +39 051 942733 • INTERNET: www.anusca.it - [e-mail segreteria@anusca.it](mailto:segreteria@anusca.it)

Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962 n. 604 e successive modifiche

STRALCIO

6 - Certificati di qualunque natura, atti di notorietà, nulla osta di qualunque specie ed autenticazioni di firma. L. 1.000 (€0,52) L. 500 (€0,26) per quelli in carta semplice - Circolare MIAC.E.L. 27 maggio 1983 n. 10

6 bis - Certificati e attestati redatti a mano, con ricerca di archivio, rilasciati anche per la determinazione dell'albero genealogico, per ogni singolo nominativo contenuto in tali atti.

L. 10.000 (€5,16) L. 5.000 (€2,58) nei casi di rilascio del documento in carta semplice - Circolare MIAC.E.L. 27 maggio 1983 n. 10

Il diritto di L. 10.000 (€5,16) o L. 5.000 (€2,58) andrà riscosso in tutti quei casi in cui sia richiesta apposita ricerca d'archivio da parte degli addetti ai servizi con redazione "manuale" del testo, in altri termini con esclusione di qualsiasi mezzo elettronico.

Tale diritto si applica unicamente agli atti che vengono assoggettati al pagamento del diritto di segreteria e non a quelli di stato civile.

7 - Stati di famiglia L. 1.000 (€0,52)

DIRITTI DI STATO CIVILE

Il D.P.R. 396/2000, art. 110, abroga il R.D. 1238/1939 il quale prevedeva agli artt. 190 e 191, la riscossione dei diritti di stato civile, pertanto, per il rilascio dei certificati ed estratti di stato civile non sono più dovuti i relativi diritti.

ESENZIONE TOTALE

Gli atti esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria sono previsti da apposite norme, che si possono così riassumere:

- Art.122 RDL 1827/35 per le assicurazioni sociali obbligatorie
- Art. 314 RD 1481/40 per la leva militare
- Tab D norme speciali n.7 legge 604/62 per documenti e atti acquisiti d'ufficio
- Tab D norme speciali n. 8 legge 604/62 per l'esercizio dei diritti elettorali
- Art. 4 legge 1859/62 per la scuola dell'obbligo
- D.P.R. 1124/65 per le indennità e rendite INAIL
- Art.126 D.P.R. 915/78 per le pensioni di guerra
- Art.10 legge 533/78 per le controversie previdenziali, di lavoro e assistenziali
- Art.1 Decreto Ministro dell'Interno 30/12/78 per documenti relativi a passaporti diplomatici e di servizio
- Art.82 legge 184/83 per i procedimenti di adozione e affidamento

Donatella Signore

sede:

via Dei Mille, 35/e-f - 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

tel. +39 051 944641 r.a. - fax +39 051 942733 • INTERNET: www.anusca.it - [e-mail segreteria@anusca.it](mailto:segreteria@anusca.it)